

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Albisola Superiore
Bilancio consolidato al 31.12.2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Albisola Superiore rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 130 del 13/07/2018

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Albisola Superiore intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

Rispetto a tale inquadramento, occorre rilevare come gli aggiornamenti apportati al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all.4/4 del D. Lgs. 118/2011) dal DM

11/08/2017, in vigore a partire da questo esercizio, abbiano rafforzato la finalità tecnica e di governance dello strumento.

Le novità contenute nel DM 11/08/2017 definiscono in modo più puntuale gli obiettivi che ogni ente deve perseguire attraverso la predisposizione del bilancio consolidato, sottolineando la dimensione contabile e l'importanza che l'ente capogruppo svolga in modo incisivo ed autorevole il proprio ruolo di guida:

- Enfasi su aspetti contabili

Nel punto 1 del principio contabile si specifica come il Bilancio consolidato costituisca *“un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.”*

Sempre il punto 1 specifica l'unicità del consolidato come strumento per la rappresentazione contabile delle grandezze del gruppo: *“Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione”*

- Ruolo dell'ente capogruppo

Ancora nel punto 1 del Principio contabile applicato, è stato inserito un passaggio che punta a rafforzare il ruolo di ogni ente locale come capogruppo di un insieme di organismi che, a loro volta, sono tenuti a rispettare le direttive dello stesso ente ed a collaborare fattivamente nella messa a disposizione di tutte le informazioni ritenute utili: *“Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “gruppo amministrazione pubblica” dell’ente locale e devono:*

- *seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;*
- *collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.”*

Il bilancio consolidato è strumento di recente introduzione: ancorché previsto dal D. Lgs. 118/2011, lo stesso è stato introdotto dai primi enti sperimentatori nel 2014 per poi entrare pienamente a regime solo l'anno scorso (tranne che per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il cui obbligo è previsto a partire da questo o dal prossimo anno). Considerati i pochi esercizi di riferimento, molti dei riferimenti normativi e, soprattutto, di prassi, devono ancora pienamente consolidarsi; prova ne sia che è prossima all'adozione da parte della Commissione Arconet, un'appendice tecnica finalizzata a fornire esempi pratici per la predisposizione del Bilancio consolidato. Rispetto a tale contesto di riferimento, il Comune di Albisola Superiore, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più

ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Accanto al bilancio consolidato, il Comune sta dando attuazione agli altri strumenti di governance introdotti dalla riforma di cui alla L. 124/2015; in particolare, secondo le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, il Comune di Albisola Superiore ha predisposto nel 2017 il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate, con l'obiettivo di introdurre ed applicare le misure di razionalizzazione previste dal legislatore. Entro il 31 dicembre di quest'anno, l'Amministrazione adotterà un provvedimento finalizzato a condurre un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove permangano condizioni non in linea con quanto previsto dal legislatore, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. In tal senso, è opportuno ricordare come i vincoli previsti dal legislatore riguardino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica - TUSP);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione, si applica, secondo quanto disposto dal c. 12quinquies dell'art. 26 del D. Lgs. 175/2016, a partire dal 2020, prendendo a riferimento il triennio 2017-2019; per gli esercizi 2018 e 2019, la soglia di riferimento si attesta ad euro 500.000,00, prendendo a riferimento, rispettivamente, i trienni 2015-2017 e 2016-2018;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP.

L'adozione di eventuali misure di razionalizzazione delle partecipate potrà influire, nei prossimi esercizi, anche sulla composizione del Gruppo Pubblico Locale e sul perimetro di consolidamento del Comune di Albisola Superiore

La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Albisola Superiore

Il "Gruppo Comune di Albisola Superiore" è così costituito:



Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Albisola Superiore

La perdita consolidata scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Albisola Superiore:

Conto economico	Comune (Conto economico 2017)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2017
Componenti positivi della gestione	11.257.816	1.379.021	12.636.837
Componenti negativi della gestione	11.112.730	1.264.172	12.376.901
Risultato della gestione operativa	145.086	114.849	259.936
Proventi ed oneri finanziari	-108.578	-27.665	-136.243
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-3.898.308	2.484	-3.895.823
Imposte sul reddito	197.035	17.727	214.762
Risultato di esercizio	-4.058.835	71.941	-3.986.893

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Conto Economico** consolidato, suddivise per macro-classi.

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	7.929.518	62,75%
Proventi da fondi perequativi	0	0,00%
Proventi da trasferimenti e contributi	824.399	6,52%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	2.989.279	23,66%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-1.252	-0,01%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	1.002	0,01%
Altri ricavi e proventi diversi	893.891	7,07%
Totale della Macro-classe A	12.636.837	100,00%

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.191.325	17,70%
Prestazioni di servizi	4.438.754	35,86%
Utilizzo beni di terzi	21.153	0,17%
Trasferimenti e contributi	374.903	3,03%
Personale	4.047.005	32,70%
Ammortamenti e svalutazioni	991.149	8,01%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.214	-0,06%
Accantonamenti per rischi	852	0,01%
Altri accantonamenti	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	318.974	2,58%
Totale della Macro-classe B	12.376.901	100,00%

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	0	0,00%
Altri proventi finanziari	574	100,00%
Totale proventi finanziari	574	100,00%
Interessi passivi	136.818	100,00%
Altri oneri finanziari	0	0,00%
Totale oneri finanziari	136.818	100,00%
Totale della Macro-classe C		-136.243

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	0	0,00%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.314.230	100,00%
Plusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri proventi straordinari	0	0,00%
Totale proventi	3.314.230	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	7.210.054	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri oneri straordinari	0	0,00%
Totale oneri	7.210.054	100,00%
Totale della Macro-classe E		-3.895.823

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Albisola Superiore

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Albisola Superiore e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2017)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2017
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	74.223	74.018	148.241
Immobilizzazioni materiali	43.426.546	3.789.849	47.216.395
Immobilizzazioni Finanziarie	2.412.408	-2.405.065	7.343
Totale immobilizzazioni	45.913.178	1.458.801	47.371.979
Rimanenze	0	90.310	90.310
Crediti	9.103.558	1.390.315	10.493.873
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0
Disponibilità liquide	0	337.259	337.259
Totale attivo circolante	9.103.558	1.817.885	10.921.442
Totale ratei e risconti attivi	0	37.152	37.152
TOTALE DELL'ATTIVO	55.016.735	3.313.838	58.330.573
Patrimonio netto	31.540.662	1.040.201	32.580.863
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			968.260
- Albisola Servizi S.r.l.			2.940
- TPL Linea S.r.l.			55.937
- Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico del Savonese S.p.a.			909.383
Fondi per rischi ed oneri	0	47.526	47.526
TFR	0	186.008	186.008
Debiti	10.325.068	1.656.880	11.981.948
Ratei e risconti passivi	13.151.005	383.223	13.534.228
TOTALE DEL PASSIVO	55.016.735	3.313.838	58.330.573

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 1.040.200,99 dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio - pari ad € 71.941,36 - ed il totale delle riserve di consolidamento - pari ad € 968.259,63.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale** consolidato:

Stato patrimoniale	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	0	0,00%
Immobilizzazioni immateriali	148.241	0,25%
Immobilizzazioni materiali	47.216.395	80,95%
Immobilizzazioni Finanziarie	7.343	0,01%
Totale immobilizzazioni	47.371.979	81,21%
Rimanenze	90.310	0,15%
Crediti	10.493.873	17,99%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0,00%
Disponibilità liquide	337.259	0,58%
Totale attivo circolante	10.921.442	18,72%
Totale ratei e risconti attivi	37.152	0,06%
TOTALE DELL'ATTIVO	58.330.573	100,00%
Patrimonio netto	32.580.863	55,86%
Fondi per rischi ed oneri	47.526	0,08%
TFR	186.008	0,32%
Debiti	11.981.948	20,54%
Ratei e risconti passivi	13.534.228	23,20%
TOTALE DEL PASSIVO	58.330.573	100,00%

Bilancio consolidato 2017 del Comune di Albisola Superiore

Nota integrativa

Indice

1. *Presupposti normativi e di prassi*
2. *Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Albisola Superiore"*
3. *La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Albisola Superiore"*
4. *I criteri di valutazione applicati*
5. *Variazioni rispetto all'anno precedente*
6. *Le operazioni infragruppo*
7. *La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento*
8. *Crediti e debiti superiori a cinque anni-*
9. *Ratei, risconti e altri accantonamenti*
10. *Interessi e altri oneri finanziari*
11. *Gestione straordinaria*
12. *Compensi amministratori e sindaci*
13. *Strumenti derivati*

1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42"*, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*. Per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 il Principio contabile applicato, rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 *"Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"*.

La normativa richiamata prevede che:

- gli Enti locali capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra, compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP);
 - gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l'esclusione di quegli organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero risulta impossibile disporre delle informazioni contabili, secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011).

Il Comune di Albisola Superiore predispone il bilancio consolidato per la seconda volta; il primo documento contabile di gruppo è stato predisposto con riferimento all'esercizio 2016 secondo quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Il Comune di Albisola Superiore, con delibera di Giunta comunale n. 130 del 13/07/2018 ad oggetto "*Bilancio Consolidato: individuazione delle società da includere nel gruppo di "Comune di Albisola Superiore" e nel perimetro di consolidamento - anno 2018*", ha:

- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2017;
- approvato le comunicazioni e le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato 2017.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Albisola Superiore"

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.

Rispetto alle disposizioni di riferimento, è opportuno premettere che le stesse, in particolare per quanto riguarda le indicazioni di prassi rappresentate dal Principio contabile applicato, sono oggetto di costante monitoraggio applicativo da parte della Commissione Arconet (istituita ai sensi dell'art. 3bis del D. Lgs. 118/2011) e di conseguenti aggiornamenti operativi; l'ultimo intervento normativo di interesse per la predisposizione del bilancio consolidato è stato introdotto dal DM 11/08/2017, che ha modificato ed integrato il Principio contabile applicato. In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati; è in ogni caso auspicabile che, con il consolidarsi dello strumento, vengano introdotte e si diffondano prassi che agevolino tutti i passaggi procedurali per la predisposizione del documento contabile di gruppo.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l'esercizio rendicontato sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 11 agosto 2011.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo "Comune di Albisola Superiore" ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 13/07/2018 in cui, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, con nota prot. 13329 del 13/07/2018, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 13/07/2018 sopracitata; sono inoltre state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del bilancio consolidato 2017, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo 6.

Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (facoltà introdotta dal DM 11/08/2017), che dispone quanto segue: *“Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011.”; rispetto a tale indicazione, il Comune ha predisposto e condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correlava, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico (art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dall'Allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di contabilità economico patrimoniale adottati dall'ente (tratti dall'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).

Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune, nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:

- il Bilancio ordinario 2017
- Il Bilancio 2017 riclassificato secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi)
- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo

Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo:

Nominativo	Bilancio ordinario 2017	Bilancio 2017 riclassificato D.lgs. 118/2011	Informazioni aggiuntive	Rapporti infragruppo
Albisola Servizi S.r.l.	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti
TPL Linea S.r.l.	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti su prospetti propri
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti

3. La composizione del Gruppo “Comune di Albisola Superiore”

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Albisola Superiore al 31.12.2017 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Capogruppo diretta	% di partic. Comune di Albisola Superiore	Classificazione
Albisola Servizi S.r.l.	Piazza della Libertà, 19 - 17011 Albisola Superiore (SV)	€ 25.000,00	Comune di Albisola Superiore	100,00%	Società controllata
TPL Linea S.r.l.	Via Valletta S. Cristoforo, 3 R - 17100 Savona (SV)	€ 5.100.000,00	Comune di Albisola Superiore	0,819%	Società partecipata
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	Via Caravaggio, 1 - 17100 Savona (SV)	€ 26.913.195,00	Comune di Albisola Superiore	8,86%	Società partecipata

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Capogruppo diretta	% di partic. Comune di Albisola Superiore	Classificazione	Criterio di consolidamento
Albisola Servizi S.r.l.	€ 25.000,00	Comune di Albisola Superiore	100,00%	Società controllata	Integrale
TPL Linea S.r.l.	€ 5.100.000,00	Comune di Albisola Superiore	0,819%	Società partecipata	Proporzionale
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	€ 26.913.195,00	Comune di Albisola Superiore	8,86%	Società partecipata	Proporzionale

La predisposizione del bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

- Metodo integrale: comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- Metodo proporzionale: comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Albisola Superiore

- **Albisola Servizi S.r.l.:**

Albisola Servizi S.r.l. è una società pubblica soggetta alla direzione e al coordinamento da parte del Comune di Albisola Superiore, il quale rappresenta il socio unico della stessa.

La società è stata costituita per poter gestire in modo più efficiente ed efficace i servizi essenziali di interesse pubblico, quali:

- La gestione del verde pubblico;
- La pulizia degli edifici di proprietà comunale o in uso pubblico;
- Il servizio di aggiornamento informatico ruoli TARSU;
- Il servizio di manutenzione ordinaria delle strade, dei marciapiedi.

In particolare l'oggetto sociale (articolo 5 dello statuto) stabilisce che:

"1. La Società ha per oggetto, per conto del Comune di Albisola Superiore, lo svolgimento, sia in via diretta, sia attraverso società controllate e/o collegate, sia per il tramite di appalti e subappalti ed affidamenti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, dei sottoelencati servizi comunali ed attività ed in particolare:

- a) Servizi di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani e di tutte le attività connesse, comprese le attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nonché l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo di attività a favore della raccolta differenziata, sia diretta che per il tramite di terzi;*
- b) Gestione di impianti di smaltimento, riconversione e compostaggio di rifiuti di qualsiasi genere e specie;*
- c) Gestione stazione ecologica comunale;*
- d) Manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze ed aree pubbliche, compresi ponti, passerelle, arenili ed ogni altra area adibita al libero passaggio;*
- e) Gestione della toponomastica stradale e della numerazione civica;*
- f) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di parcheggi, box e posti auto concessi a titolo oneroso, sia in conto proprio che per conto di terzi;*
- g) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e del verde urbano;*
- h) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di pubblica illuminazione;*
- i) Gestione dei parchi comunali;*
- j) Gestione idraulica e forestale (es. rimboschimento e diradamento, pulizie rii e torrenti);*

- k) *Promozione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione, in conto proprio e/o col concorso di terzi, di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia, di qualsiasi genere e specie;*
- l) *Promozione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione, in conto proprio e/o col concorso di terzi, di progetti ed interventi di risparmio energetico nonché di acquisti di energia all'ingrosso sia a favore dei soci che dei cittadini di Albisola Superiore;*
- m) *Derattizzazione, disinfezione, disinfestazione e bonifica aree e locali pubblici;*
- n) *Pulizia degli arenili nonché dragaggi e ripascimenti degli stessi;*
- o) *Gestione e trattamento acque bianche e nere e impianti di convogliamento annessi;*
- p) *Gestione cimiteri e spazi ad essi relativi;*
- q) *Gestione del servizio di pubbliche affissioni;*
- r) *Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di quelli nella sua disponibilità, anche parziale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità;*
- s) *Pulizia di edifici ed aree pubbliche compresi tutti gli spazi ad essi pertinenti e di competenza;*
- t) *Pulizia, manutenzione e gestione di spiagge libere e attrezzate;*
- u) *Progettazione, gestione ed organizzazione, in conto proprio e/o per conto di terzi, di eventi culturali, sportivi, ricreativi e ludici, di mostre e manifestazioni di qualsiasi attività promozionale di tipo turistico, di marketing del territorio e valorizzazione delle tipicità locali;*
- v) *Manutenzione ordinaria e straordinaria, con possibilità di gestione, degli impianti sportivi comunali;*
- w) *Gestione e sviluppo di attività di supporto alle attività degli uffici comunali (back office e front office ad esempio) mediante contratti in outsourcing;*
- x) *Progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione anche in outsourcing di reti informatiche, della telefonia e dei centralini, di hardware e di tutte le diverse attrezzature, informatiche e non, utilizzate dal Comune di Albisola Superiore e delle società da questo controllate o ad esso collegate;*
- y) *Progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione sia in proprio che mediante contratti in outsourcing, anche attraverso il concorso di terzi, di reti cittadine wifi e/o in fibra ottica;*
- z) *Gestione dei servizi per l'assistenza scolastica (trasporto, refezione scolastica, sorveglianza);*
- aa) *Gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di case di riposo e ricoveri per persone anziane e/o non più abili;*
- bb) *Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria residenza protetta e gestione dei servizi interni e alla persona.*
- cc) *Riscossione tributi e gestione dell'eventuale contenzioso per conto del Comune di Albisola Superiore.*
- dd) *L'assunzione di partecipazioni ed interessenze in Società e Consorzi aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare al proprio; la società potrà svolgere tutto o parte della propria attività per il tramite di partecipate.*
- ee) *La consulenza gestionale aziendale in materia amministrativa, finanziaria e di disciplina del personale, compresa la creazione e lo sviluppo di modelli di controllo di gestione, di business plan e progetti similari, l'elaborazione di dati contabili, la gestione informatica e la trasmissione di dati a*

favore di società direttamente o indirettamente controllate e collegate o di terzi, con esclusione delle attività professionali riservate.”

Albisola Servizi S.r.l.		
Stato patrimoniale	2017	2016
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	119.569	164.540
Attivo circolante	218.692	205.912
Ratei e risconti attivi	617	476
TOTALE DELL'ATTIVO	338.878	370.928
Patrimonio netto	33.006	27.939
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	16.724	7.320
Debiti	285.814	327.476
Ratei e risconti passivi	3.334	8.193
TOTALE DEL PASSIVO	338.878	370.928

Albisola Servizi S.r.l.		
Conto economico	2017	2016
Valore della produzione	1.020.372	975.883
Costi della produzione	1.001.369	966.527
Risultato della gestione operativa	19.003	9.356
Proventi ed oneri finanziari	-3.972	- 4.698
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	9.965	3.697
Risultato di esercizio	5.066	961

- TPL Linea S.r.l.:

TPL linea S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in tutto il territorio della provincia di Savona esteso anche ai comuni di Caprauna, Alto, Pareto e Garessio (Fraz. Cerisola), per un totale di 73 comuni, raggiungendo un'estensione di circa 1800 km.

Come specificato nel sito istituzionale TPL linea S.r.l. svolge altresì servizi aggiuntivi/integrativi di linea su richiesta di Enti Pubblici o soggetti privati, nonché servizi di noleggio con conducente in ambito nazionale ed internazionale e servizi di scuolabus per i comuni che ne fanno richiesta.

TPL Linea S.r.l.		
Stato patrimoniale	2017	2016
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	14.959.093	16.069.349
Attivo circolante	15.819.025	14.499.637
Ratei e risconti attivi	27.424	13.133
TOTALE DELL'ATTIVO	30.805.542	30.582.119
Patrimonio netto	7.813.273	6.721.180
Fondi per rischi ed oneri	2.243.288	2.246.024
TFR	6.457.032	6.796.530
Debiti	10.369.786	10.972.704
Ratei e risconti passivi	3.922.163	3.845.681

TPL Linea S.r.l.		
Stato patrimoniale	2017	2016
TOTALE DEL PASSIVO	30.805.542	30.582.119

TPL Linea S.r.l.		
Conto economico	2017	2016
Valore della produzione	27.894.864	27.731.464
Costi della produzione	27.124.679	28.351.691
Risultato della gestione operativa	770.185	-620.227
Proventi ed oneri finanziari	-17.655	-34.589
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-22.022	0
Imposte sul reddito	65.760	-17.509
Risultato di esercizio	664.748	-637.307

- Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.:

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa è una società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing. Il Consorzio si occupa delle fognature comunali di 15 comuni disposti lungo l'arco di costa, di circa 45 km, delimitabile tra il comune di Finale e il confine della Provincia di Savona con quella di Genova (tratto che corrisponde al 60% della costa dell'intera Provincia).

In base a quanto stabilito dallo Statuto consortile, oltre alla depurazione delle acque reflue urbane, il Consorzio si prefigge anche di effettuare la depurazione e lo smaltimento delle acque di scarico comunque pervenute agli impianti e di combattere l'inquinamento delle acque marine ed interne interessanti l'area savonese.

Il Consorzio promuove tutti i provvedimenti necessari per la depurazione delle acque nel proprio ambito territoriale; a tale scopo promuove studi e ricerche per individuare soluzioni al problema dell'inquinamento idrico. In particolare i suoi compiti sono:

- provvedere alla costruzione e gestione della rete dei collettori consortili di fognatura per l'adduzione delle acque nere;
- provvedere alla costruzione e gestione degli impianti per la raccolta, il convogliamento, la depurazione ed il trattamento delle acque nere provenienti dai Comuni associati e, in generale, delle acque reflue di cui alle leggi vigenti in materia di tutela delle acque;
- promuovere il controllo qualitativo e quantitativo dei liquami in ingresso anche per la caratterizzazione analitica della composizione (controlli analitici vengono eseguiti anche nelle fasi di trattamento e sullo scarico finale, per verificare l'efficacia della depurazione e il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente);
- provvedere alla costruzione ed alla gestione di piattaforme specializzate per i trattamenti di scarichi liquidi industriali;
- porre in essere ricerche, studi, progettazione ed ogni altra attività strumentale collegata ai servizi di cui ai precedenti punti, condotta in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, e ciò anche fuori dall'ambito del territorio consortile, con particolare cura per il recupero delle forme di energia originate dal trattamento dei reflui.

Il Consorzio può inoltre deliberare, nella forma di gestione per conto e previo convenzionamento, la costruzione, il mantenimento e l'esercizio di reti comunali interne di fognatura, fatta salva la verifica di compatibilità delle reti stesse con le strutture consortili.

Il Consorzio può convenire, con soggetti privati, contratti per l'esecuzione di prestazioni rientranti nelle sue consuete attività, a fronte dell'ottenimento di un adeguato corrispettivo.

La società svolge il servizio di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio, sita nel Comune di Vado Ligure.

Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a.		
Stato patrimoniale	2017	2016
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	40.960.787	41.482.422
Attivo circolante	17.724.094	15.583.561
Ratei e risconti attivi	159.896	157.716
TOTALE DELL'ATTIVO	58.844.777	57.223.699
Patrimonio netto	37.876.417	37.679.728
Fondi per rischi ed oneri	329.046	909.374
TFR	1.313.776	1.184.369
Debiti	15.683.097	13.386.174
Ratei e risconti passivi	3.642.441	4.064.054
TOTALE DEL PASSIVO	58.844.777	57.223.699

Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a.		
Conto economico	2017	2016
Valore della produzione	12.194.585	11.335.253
Costi della produzione	11.816.614	10.811.190
Risultato della gestione operativa	377.971	524.063
Proventi ed oneri finanziari	-265.787	-245.813
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	81.530	166.466
Risultato di esercizio	30.654	111.784

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
Albisola Servizi S.r.l.	Servizi essenziali di interesse pubblico	<i>servizi istituzionali, generali e di gestione / sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
TPL Linea S.r.l.	Gestione del servizio di trasporto pubblico	<i>trasporti e diritto alla mobilità</i>
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato	<i>sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all'ente controllante Comune di Albisola Superiore, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Incidenza dei ricavi

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi	Incidenza %
Albisola Servizi S.r.l.	100,00%	945.328,37	1.020.372,00	92,65%
TPL Linea S.r.l.	0,819%	5.600,00	27.894.864,00	0,02%
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	8,86%	54.455,00	12.194.585,00	0,45%

Spese di personale

Organismo partecipato	% di consolidamento	Spese per il personale (€)	Incidenza % sul totale del Gruppo
Comune di Albisola Superiore	-	3.002.055,14	11,81%
Albisola Servizi S.r.l.	100,00%	564.477,00	2,22%
TPL Linea S.r.l.	0,819%	18.109.592,00	71,23%
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	8,86%	3.748.929,00	14,75%
Totale		25.425.053,14	100,00%

Organismo partecipato	Spese per il personale	Addetti al 31/12/2017	Costo medio per dipendente	Valore della produzione per dipendente	% dei costi del personale sul totale costi di gestione
Comune di Albisola Superiore	3.002.055,14	79	38.000,70	142.504,00	27,01%
Albisola Servizi S.r.l.	564.477,00	20	28.223,85	51.018,60	56,37%
TPL Linea S.r.l.	18.109.592,00	424	42.711,30	65.789,77	66,76%
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	3.748.929,00	62	60.466,60	196.686,85	31,73%

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spese per il personale consolidate	N. medio addetti consolidato	Costo medio consolidato per dipendente	Valore della produzione consolidato per dipendente*	% dei costi del personale sul totale costi di gestione consolidati*
Comune di Albisola Superiore	100,00%	3.002.055,14	79,00	38.000,70	142.503,38	29,64%
Albisola Servizi S.r.l.	100,00%	564.477,00	20,00	28.223,85	3.752,18	57,65%
TPL Linea S.r.l.	0,819%	148.317,56	3,47	42.711,30	65.776,57	66,77%
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	8,86%	332.155,11	5,49	60.466,60	195.808,19	31,73%
Totale gruppo		4.047.004,81	107,97	37.484,15	117.044,86	32,70%

* i valori del conto economico consolidato fanno riferimento ai soli costi e ricavi derivanti da attività commerciali in quanto depurati delle partite economiche infragruppo

Ripiano perdite

Organismo partecipato	Ripiano perdite 2015	Ripiano perdite 2016	Ripiano perdite 2017	Note
Albisola Servizi S.r.l.	25.217,00	-	-	Copertura perdita e ricostituzione capitale sociale
TPL Linea S.r.l.	27.375,50	27.375,50	27.375,50	Piano industriale ricapitalizzazione
TOTALE	52.592,50	27.375,50	27.375,50	

4. I criteri di valutazione applicati

Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che *“è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”*.

Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:

- Il contesto normativo e di prassi di riferimento (rappresentato sia dal principio contabile applicato relativo alla contabilità economico patrimoniale che da quello relativo al bilancio consolidato), che risulta tuttora in costante evoluzione e che deve essere in primo luogo pienamente recepito dall’ente;
- L’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;

- L'accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, è presente un organo di revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.

Gli uffici hanno tuttavia analizzato l'impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidato ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella riepilogativa riportata nell'Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Albisola Superiore".

5. Variazioni rispetto all'anno precedente

In ottemperanza alle previsioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 nella tabella che segue si riportano le variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci dell'attivo e del passivo.

BILANCIO CONSOLIDATO			
Stato patrimoniale	2017(a)	2016(b)	Diff.(a-b)
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	148.241	92.186	56.055
Immobilizzazioni materiali	47.216.395	47.369.692	-153.297
Immobilizzazioni Finanziarie	7.343	150.698	-143.355
Totale immobilizzazioni	47.371.979	47.612.576	-240.597
Rimanenze	90.310	79.362	10.948
Crediti	10.493.873	14.581.160	-4.087.287
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	0	0
Disponibilità liquide	337.259	250.831	86.428
Totale attivo circolante	10.921.442	14.911.353	-3.989.911
Totale ratei e risconti attivi	37.152	14.450	22.702
TOTALE DELL'ATTIVO	58.330.573	62.538.380	-4.207.807
Patrimonio netto	32.580.863	38.709.545	-6.128.682
Fondi per rischi ed oneri	47.526	80.571	-33.045
TFR	186.008	112.255	73.753
Debiti	11.981.948	9.836.807	2.145.141
Ratei e risconti passivi	13.534.228	13.799.202	-264.974
TOTALE DEL PASSIVO	58.330.573	62.538.380	-4.207.807

In aggiunta a quanto puntualmente richiesto dal principio contabile applicato, nella tabella che segue si riportano le variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci del conto economico rispetto all'esercizio precedente

BILANCIO CONSOLIDATO			
Conto economico	2017(a)	2016(b)	Diff.(a-b)
Componenti positivi della gestione	12.636.837	14.061.802	-1.424.965
Componenti negativi della gestione	12.376.901	13.756.746	-1.379.845

BILANCIO CONSOLIDATO			
Conto economico	2017(a)	2016(b)	Diff.(a-b)
Risultato della gestione operativa	259.936	305.057	-45.121
Proventi ed oneri finanziari	-136.243	-150.337	14.094
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-3.895.823	222.950	-4.118.773
Imposte sul reddito	214.762	212.656	2.106
Risultato di esercizio	-3.986.893	165.014	-4.151.907

6. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La procedura ordinaria di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo (ad eccezione degli utili/ perdite infragruppo) presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti "tecnici" dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di ricostruire, per ogni operazione infragrupo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; per questi ultimi, gli interventi di rettifica apportati hanno privilegiato la piena applicazione del principio di competenza economica, registrando sopravvenienze e/ o ratei e risconti in tutti quei casi in cui uno dei due organismi coinvolti nei rapporti infragrupo non ha correttamente inquadrato l'accadimento economico nel proprio bilancio 2017.

Per i suddetti motivi, nella verifica delle operazioni infragrupo e nella successiva impostazione delle scritture di rettifica, si è privilegiata la scelta di fare emergere tutte le tipologie di disallineamento e di rilevarne l'impatto sia patrimoniale che economico sul bilancio consolidato.

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2017 del Comune di Albisola Superiore, un'attenta analisi dei rapporti infragrupo al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica.

L'identificazione delle operazioni infragrupo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con nota prot. 13329 del 13/07/2018.

L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; si segnala che, per i saldi di minore importo e su cui non è stato possibile avvalersi della piena collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento, si è fatto ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: *"L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragrupo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte"*.

Nell'allegato 2 si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2017, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2017 all'interno del Gruppo Comune di Albisola Superiore, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per

trasferimento di parte corrente da parte del Comune)
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi
4. sistemazione contabile dei disallineamenti interpretando gli accadimenti all'origine di tali disallineamenti secondo il principio di competenza economica e rilevando di conseguenza sopravvenienze e ratei/ risconti al fine di allineare le ricadute sul bilancio consolidato

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuno degli organismi consolidati. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la determinazione dell'ammontare della differenza iniziale da annullamento si basi sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data della sua acquisizione. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Albisola Superiore, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Rispetto a tale soluzione ed alle indicazioni del Principio n. 17, rilevato che l'ente capogruppo deteneva già le quote di partecipazione all'inizio dell'esercizio, i risultati economici dei singoli organismi che compongono il perimetro di consolidamento non sono stati considerati per

determinare la differenza di annullamento, ma sono stati ricompresi nel consolidamento del conto economico, contribuendo in questo modo a determinare il risultato di esercizio di gruppo.

Negli esercizi successivi al primo, la differenza iniziale si modifica per gli effetti riconducibili all'aggiornamento delle precedenti rettifiche di consolidamento a cui si aggiungono o sottraggono le variazioni e le differenze generatesi in date successive a seguito dei risultati economici e delle eventuali altre variazioni di patrimonio netto.

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre altresì precisare che nello specifico contesto degli enti locali, i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali sono stati recentemente aggiornati con il recepimento delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011; in aggiunta, i criteri di valutazione sono interessati da un approfondimento della Commissione Arconet che sta valutando l'ammissione di più alternative che gli enti capogruppo potranno applicare per l'iscrizione, tra le immobilizzazioni finanziarie, delle loro partecipazioni. Anche in considerazione della variabilità dei criteri di valutazione applicabili, al fine di valorizzare la differenza di consolidamento nel bilancio consolidato 2017, è stato effettuato il confronto tra il valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale dell'ente capogruppo al 31.12.2017 ed il valore del patrimonio netto alla medesima data (al netto del risultato di esercizio) dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel bilancio della capogruppo è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel bilancio della capogruppo è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Albisola Superiore al 31.12.2017, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2017 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di iscrizione della quota di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento negativa pari a € 968.259,63, che è stata iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17.

Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza di consolidamento al 31.12.2017.

Organismo partecipato	% di partecipazione del Comune di Albisola Superiore	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolid.to	Valore partecipazione al 31/12/2017 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2017 (al netto del ris. di esercizio)	Differenza di consolid.to
Albisola Servizi S.r.l.	100,00%	Società controllata	Integrale	100,00%	25.000,00	27.940,00	-2.940,00
TPL Linea S.r.l.	0,819%	Società partecipata	Proporzionale	0,819%	2.609,39	58.546,42	-55.937,03
Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico del Savonese S.p.a.	8,86%	Società partecipata	Proporzionale	8,86%	2.384.799,00	3.294.181,60	-909.382,60
Totale					2.412.408,39	3.380.668,02	-968.259,63

* * *

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

8. Crediti e debiti superiori a cinque anni

Crediti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Albisola Superiore	0	0,00%	0
Albisola Servizi S.r.l.	0	0,00%	0
TPL Linea S.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	0	0,00%	0

Non sussistono crediti con manifestazione superiore ai 5 anni.

Debiti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Albisola Superiore	0	0,00%	0
Albisola Servizi S.r.l.	0	0,00%	0
TPL Linea S.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	3.935.574	18,77%	348.692

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.a.:

- Debiti su mutui € 3.935.574,09

di cui:

- B.P.N. 5,6 milioni investimenti 2015-2017 € 2.527.368,02

- B.P.N. 6 milioni investimenti 2009-2010-2011 € 1.408.206,07

Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di Albisola Superiore	0	-
Albisola Servizi S.r.l.	0	-
TPL Linea S.r.l.	13.891.871	<ul style="list-style-type: none"> • Polizze fideiussorie: € 13.772.753, dei rischi assunti per il rilascio delle polizze fideiussorie volte a garantire l'adempimento, da parte della Società, degli impegni assunti con gli enti locali. - € 13.589.810 nei confronti della Provincia di Savona per servizio di trasporto pubblico - € 7.029 nei confronti del Comune di Alassio per servizio scuolabus - € 8.550 nei confronti del Comune di Celle per servizio scuolabus - € 25.658 nei confronti del Comune di Cairo M.tte per servizio scuolabus - € 12.883 nei confronti del Comune di Varazze per servizio scuolabus - € 120.000 nei confronti del Comune di Calizzano per servizio scuolabus - € 1.218,82 nei confronti del Comune di Spotorno per servizio scuolabus - € 3.650,25 nei confronti del Comune di Vado Ligure per servizio scuolabus - € 3.954,32 nei confronti del Comune di Millesimo per servizio scuolabus • Beni dati in uso a terzi: € 119.118 rappresentano depositi fiduciari della Società presso le rivendite di biglietti
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	1.349.380	€ 976.843,56: garanzie prestate a amministrazioni pubbliche € 372.536,44: garanzie prestate a altre imprese

9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e risconti attivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Albisola Superiore	0	0,00%	22.143
Albisola Servizi S.r.l.	617	0,18%	617
TPL Linea S.r.l.	27.424	0,09%	225
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	159.896	0,27%	14.167

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:

Albisola Servizi S.r.l.:

Risconti attivi per:

- Tassa possesso automezzi	€	431,00
- Canoni manutenzione periodica	€	145,00
- Altri costi per servizi	€	41,00

TPL Linea S.r.l.:

- Risconti attivi riferiti principalmente alla tassa di possesso veicoli, i canoni di affitto passivi e i software gestionali.	€	27.424,00
--	---	-----------

Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.a.:

- Risconti attivi su premio polizze fideiussorie, tasse proprietà automezzi, Canoni utenze, Imposta sostitutiva mutuo	€	159.896,45
---	---	------------

Ratei e risconti passivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Albisola Superiore	13.151.005	56,02%	13.176.051
Albisola Servizi S.r.l.	3.334	1,09%	3.334
TPL Linea S.r.l.	3.922.163	17,06%	32.123
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	3.642.441	17,37%	322.720

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:

Comune di Albisola Superiore:

Risconti passivi per

- Trasferimenti in c/capitale destinati al finanziamento di opere pubbliche	€	9.268.066,60
- Concessioni cimiteriali	€	3.882.938,52

Albisola Servizi S.r.l.:

Ratei passivi per:

- Interessi passivi banche	€	3.069,00
- Servizio incoming turistico	€	265,00

TPL Linea S.r.l.:

- Ratei passivi	€	1.378,00
- Risconti passivi riferiti a contributi in conto impianto ricevuti nel corso degli anni per acquisto di autobus, fabbricati e l'implementazione del progetto AVL.	€	3.920.785,00

Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.a.:

- Ratei passivi per:

- Noleggio autovettura dicembre 2017	€	724,85
- Quota mese di dicembre 2017 premio polizz. fidejuss. ITR	€	174,72

- Risconti passivi per:

- Contributi da altre amministrazioni pubbliche	€ 3.600.820,00
- Indennizzo assicurativo sinistro impianto sanificaz. fanghi	€ 40.721,31

Altri accantonamenti

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Comune di Albisola Superiore	0	0,00%	0
Albisola Servizi S.r.l.	0	0,00%	0
TPL Linea S.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	0	0,00%	0

Non sussistono accantonamenti registrati alla voce B17 del conto economico degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento.

10. Interessi e altri oneri finanziari

Oneri finanziari

Ente/ Società	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Albisola Superiore	108.723	0	108.723	0,59%	108.723
Albisola Servizi S.r.l.	3.974	0	3.974	0,40%	3.974
TPL Linea S.r.l.	38.878	0	38.878	0,14%	318
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	268.645	0	268.645	2,22%	23.802

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

Comune di Albisola Superiore:

- Interessi passivi su mutui	€ 108.723,21
------------------------------	--------------

Albisola Servizi S.r.l.:

- Interessi passivi verso banche per c/c	€ 3.974,00
--	------------

TPL Linea S.r.l.:

- Interessi passivi su mutui	€ 38.878,00
------------------------------	-------------

Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.a.:

- Interessi passivi su mutui	€ 268.594,62
- Interessi passivi su depositi cauzionali	€ 18,35
- Oneri finanziari diversi	€ 32,29

11. Gestione straordinaria

Proventi straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Comune di Albisola Superiore	3.284.899	22,59%	3.313.588
Albisola Servizi S.r.l.	0	0,00%	0
TPL Linea S.r.l.	78.444	0,28%	642
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	0	0,00%	0

I proventi straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Albisola Superiore:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per rettifiche del 2017 su residui passivi
€ 3.284.899,38

TPL Linea S.r.l.:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per sottoscrizione di un accordo conciliativo a conclusione di una causa giuslavoristica iniziata nel 2007
€ 78.444,00

Oneri straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Albisola Superiore	7.183.207	39,03%	7.208.749
Albisola Servizi S.r.l.	0	0,00%	482
TPL Linea S.r.l.	100.466	0,37%	823
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	0	0,00%	0

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Albisola Superiore:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo per rettifiche del 2017 su residui attivi
€ 7.183.207,26

TPL Linea S.r.l.:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo:
 - soccombenza in primo grado di una causa giuslavoristica contro un ex dirigente
€ 39.557,00
 - sopravvenienza passiva del valore residuo di n. 3 autobus completamente distrutti nell'incendio avvenuto nella base di Millesimo il 12 novembre 2017
€ 60.909,00

12. Compensi amministratori e sindaci

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare "cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per

lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento”, si evidenzia che non ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

13. Strumenti derivati

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di Albisola Superiore	-
Albisola Servizi S.r.l.	-
TPL Linea S.r.l.	-
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.	-

Non risultano strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
Eventuali note:		Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011			
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle perdite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".			
2	Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.			
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.			
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	4.4 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il riscontro passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.			
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.3 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluti, in precedenza, nei risconti passivi. 4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali afflute, in precedenza, nei risconti passivi.		Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.	Sono rilevati secondo il principio della competenza.
b	Ricavi della vendita di beni	4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).			
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.			
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.			
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non investono capitali straordinari. Deve essere iscritta la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.			
Totale componenti positivi della gestione A)					
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.12 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.	I costi sono contabilizzati con il principio della competenza	Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.	Sono rilevati secondo il principio della competenza.
10	Prestazioni di servizi	4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.			
11	Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.			
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.			

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativo, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".			
14	Ammortamenti e svalutazioni				
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	<p>4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.</p> <p>Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.</p> <p>Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.</p> <p>Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:</p> <p>Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 5%, Strumenti musicali 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno - Software prodotto 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%</p> <p>Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.</p> <p>L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.</p> <p>Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.</p> <p>Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.</p> <p>Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.</p> <p>Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo dettati, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.</p> <p>Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.</p> <p>Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.</p> <p>In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.</p> <p>Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.</p> <p>Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.</p> <p>Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.</p>	Calcoli sistematicamente tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.	Sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.	Ammortamenti effettuati direttamente per la quota imputabile all'esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica.
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	<p>Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.</p> <p>Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.</p> <p>Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo dettati, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.</p> <p>Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).</p> <p>Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.</p> <p>Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.</p> <p>In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.</p> <p>Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.</p> <p>Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.</p> <p>Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.</p>	Calcoli sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.	Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.	L'ammortamento corrisponde alla reale durata fisica ed economico-tecnica degli impianti e delle opere civili.
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).			
d	Svalutazione dei crediti	4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. <p>Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.</p>			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.			
16	Accantonamenti per rischi	4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluìti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 a) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo.			
17	Altri accantonamenti				
18	Oneri diversi di gestione	4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.			
Totale componenti negativi della gestione B)					
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)					
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni				
a	da società controllate	4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende: - utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.			
b	da società partecipate	- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente. - altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.			
c	da altri soggetti				

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
20	Altri proventi finanziari	4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.	I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.		
Totale proventi finanziari					
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari				
a	Interessi passivi	4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardo pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.			
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari Totale (C)					
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti dei titoli 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato: a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.			
23	Svalutazioni				
Totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari				
a	Proventi da permessi di costruire	4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è tralasciato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è il fatto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.			
d	Plusvalenze patrimoniali	4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) riacquisto in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.			
e	Altri proventi straordinari	4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria			
Totale proventi					
25	Oneri straordinari				
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è il fatto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.			
c	Minusvalenze patrimoniali	4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.			
d	Altri oneri straordinari	4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria			
Totale oneri Totale (E) (E20-E21)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					
26	Imposte	4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indebitabile).	Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza		
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.			
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011			
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	6.1.1. a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e accenti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquistate a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e svalutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto. Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.			
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità				
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.1.1. b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.			
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile				
5	avviamento	6.1.1. c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24. In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.			
6	immobilizzazioni in corso ed accenti	6.1.1. e) Immobilizzazioni in corso. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.	Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna	Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna.	Sono iscritte secondo il criterio del costo "storico".
9	altre	6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee. Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscriverne è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscriverne è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscriverne in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità: d.1) Rendite: d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=R/L$, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "L" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale; d.1.2) Rendita temporanea: $V=Rn_1/L$, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "L" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente. Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita. Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita. Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvivenza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "U" è pari a $V-Rn_1$ dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "L" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile). Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscriverne è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuali per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquistato gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi $V=Rn_1$. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.			
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	Immobilizzazioni materiali				
II	Beni demaniali				
1.1	Terreni	6.1.2 Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti, presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente. Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le			
1.2	Fabbricati				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
1.3	Infrastrutture	spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.			
1.9	Altri beni demaniali	Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati. Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".			
III	2	Altre immobilizzazioni materiali			
2.1	Terreni	Per i beni mobili ricivuti a titolo gratuito, il valore da iscriverne in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo. La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motociccoli, autocarri, ecc.). Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolta, il valore è pari al prezzo di copertina.			
a	di cui in leasing finanziario	Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento. Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.	Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna.	Sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione.	Sono iscritte al loro valore di perizia.
2.2	Fabbricati	Casi particolari: I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene strumentale, sono secondo i seguenti criteri: a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati; b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento;			
a	di cui in leasing finanziario	c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati; esclusi i "beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b); d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati. Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali dei beni, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e culture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.). Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18.			
2.3	Impianti e macchinari	Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.			
a	di cui in leasing finanziario	Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali a mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali				
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti				
Totale immobilizzazioni materiali					
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.			
1	Partecipazioni in	a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipata è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto. Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti. Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto. In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo). Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21, "Partecipazioni". In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es. donazione) il valore da iscriverne in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno. b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto". L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipata è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipata è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21, le partecipazioni in confronti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipate, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Si rinvia all'esempio n. 13.			
a	imprese controllate				
b	imprese partecipate				
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	d) i crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.			
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate				
d	altri soggetti				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
3	Altri titoli	<p>c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.</p> <p>e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato da carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante. A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti:</p> <p>1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento, 1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento.</p> <p>In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/acquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica.</p> <p>La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico</p> <p>3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p> <p>Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata.</p> <p>A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti:</p> <p>3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata, 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p>			
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)					
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	6.2 a) Rimanenze di Magazzino Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).		Sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.	
Totale					
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.2 b) I Crediti			
c	Crediti da Fondi perequativi	b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione). La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.			
a	verso amministrazioni pubbliche	Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.			
b	imprese controllate	Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.			
c	imprese partecipate	A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:	I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.	Sono iscritti al valore di presunto realizzo.	Sono iscritti al valore di presunto realizzo.
d	verso altri soggetti	a) i residui attivi possono essere di importo inferiore rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale; b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.			
3	Verso clienti ed utenti	Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.			
4	Altri Crediti	I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.			
a	verso l'erario	b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti.			
b	per attività svolta per c/terzi	b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate			
c	altri				
Totale crediti					

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.2 c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.			
1	partecipazioni	Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.			
2	altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide	6.2 d) Le Disponibilità liquide Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: - Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente); - altri depositi bancari e postali; - Assegni; - Denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali). Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "Istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economici, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. L'attività di regolarizzazione dei sospesi formati nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulta in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti. Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10). In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali). Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere. Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità (solo per regioni ordinarie e sicilia) Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è: Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere.			
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere				
b	presso Banca d'Italia		Espresso al loro valore nominale.	Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
2	Altri depositi bancari e postali				
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.2 e) Ratei e Risconti I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviiati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.			
2	Risconti attivi		I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.	I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale.	Risultano valutati sulla base del principio di competenza temporale.
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011			
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	6.3 Patrimonio netto Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi. Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentino il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste: a) fondo di dotazione; b) riserve; c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.			
II	Riserve	La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentino una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione. Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite: 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assessment, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento; 2) "altre riserve indisponibili", costituite:			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipate; b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo. Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.			
b	da capitale				
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio				
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	6.4 a) Fondi per rischi e oneri Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: - natura determinata; - esistenza certa o probabile; - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia, la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi: a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica. Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza. -Fondi di quiescenza e obblighi simili. La voce raccoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio: - i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente; - i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; - i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza. -Fondo manutenzione ciclica. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodico. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzano in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali. Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:			

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
2	per imposte	<p>a) trattata di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già praticata) ad intervalli periodici;</p> <p>b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;</p> <p>c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;</p> <p>d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.</p> <p>Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettono il principio della competenza.</p> <p>Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.</p> <p>La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.</p> <p>*Fondo per copertura perdite di società partecipate.</p> <p>Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.</p> <p>In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.</p> <p>Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.</p> <p>In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).</p> <p>La valutazione delle potenzialità deve essere soggetta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.</p> <p>Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:</p> <p>1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;</p> <p>2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.</p> <p>Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.</p> <p>Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi similari, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.</p> <p>Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.</p> <p>Un evento diceasi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri e attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.</p> <p>Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire.</p> <p>L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.</p> <p>Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; • la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. <p>Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.</p> <p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento è quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>			
3	altri	<p>Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi similari, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.</p> <p>Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.</p> <p>Un evento diceasi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri e attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.</p> <p>Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire.</p> <p>L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.</p> <p>Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; • la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. <p>Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.</p> <p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento è quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>			
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	<p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento è quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>			
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
		CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		TOTALE T.F.R. (C)			
		D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere				
d	verso altri finanziatori				
2	Debiti verso fornitori				
3	Accounti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate				
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti				
5	altri debiti				
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi				
d	altri				
		TOTALE DEBITI (D)			
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi				
II	Risconti passivi				
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Albisola Superiore	Albisola Servizi S.r.l.	TPL Linea S.r.l.	Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.
2	Concessioni pluriennali	Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti costituiscono le quote parti di competenza dei beneficiari rilevate nei bilanci nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento dei bene finanziato dal contributo all'investimento.			
3	Altri risonci passivi				
TOTALE RATEI E RISONCI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO					
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	7. Conti d'ordine 7.1 Definizione Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta tripla classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le voci poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autor) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale. 7.2 Modalità di registrazione Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplicato, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue: a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente; b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare). È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione. Per prassi: 1. se l'oggetto viene acquistato o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato; 2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato. Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplicato (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto. Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo. Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri). I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili "Conti d'Ordine". È obbligatoria l'indicazione, prevista dall'art. 2424, comma 3, codice civile, delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese.			
2)	beni di terzi in uso	7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici Non vi è e non vi può essere alcuna relazione binivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici. Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli. È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine. I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti. Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "compunti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale. Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali. 7.4. Sul deposito cauzionale Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva". Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico: a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo; b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo. Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine. Limitandosi all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri). Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata. Quando poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma. Pertanto, tale "voto" può trovarsi, alternativamente, accoglienza in: 1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "immobilizzazioni finanziarie"; crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine; 2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine.			
3)	beni dati in uso a terzi	In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo. L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevono titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".			
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5)	garanzie prestate a imprese controllate				
6)	garanzie prestate a imprese partecipate				
7)	garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE					

Operazioni infragruppo Comune di Albisola Superiore - Albisola Servizi S.r.l.

Quote cons.	100,00%	100,00%
-------------	---------	---------

Rif.	Voce	Importo	N.
AS	C II 2 a - Crediti per Trasferimenti e contributi - verso altre amministrazioni pubbliche	95.000,00	2
AS	D 5 d - Altri debiti vs altri	28.688,52	3
c	D 5 d - Altri debiti vs altri	70.000,00	2
AS	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	945.328,37	1
AS	B 10 - Prestazioni di servizi	22.143,44	4
c	B 10 - Prestazioni di servizi	920.328,37	1

	Scritture di rettifica	Comune	AS	Rett D / (A)	Impatto
2	C II 2 a - Crediti per Trasferimenti e contributi - verso altre amministrazioni pubbliche		95.000,00	- 95.000,00	-
4	D 1 - Ratei attivi			22.143,44	22.143,44
3	D 5 d - Altri debiti vs altri		28.688,52	28.688,52	-
2	D 5 d - Altri debiti vs altri	70.000,00		70.000,00	-
1	E I - Ratei passivi			- 25.000,00	- 25.000,00
1	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		945.328,37	945.328,37	-
3	E 24 c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo			- 28.688,52	28.688,52
4	B 10 - Prestazioni di servizi		22.143,44	- 22.143,44	-
1	B 10 - Prestazioni di servizi	920.328,37		- 920.328,37	-
2	E 25 b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo			25.000,00	- 25.000,00
TOTALE				-	831,96

Operazioni infragruppo Comune di Albisola Superiore - TPL Linea S.r.l.

Quote cons.

100,00%

0,82%

Rif.	Voce	Importo	N.
TPL	C II 3- Crediti Verso clienti ed utenti	5.600,00	1
TPL	C II 4 c - Crediti verso altri	60.543,00	1
TPL	A 4 - Ricavi e Proventi dalla prestazione di servizi	5.600,00	2
c	A 1 - Proventi da tributi	166,00	3
TPL	B 18 - Oneri diversi di gestione	166,00	3

Scritture di rettifica		Comune	TPL	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 3- Crediti Verso clienti ed utenti		45,86	- 45,86	-
1	C II 4 c - Crediti verso altri		495,85	- 495,85	-
2	E I - Ratei passivi			- 45,86	- 45,86
2	A 4 - Ricavi e Proventi dalla prestazione di servizi		45,86	45,86	-
3	A 1 - Proventi da tributi	1,36		1,36	-
3	B 18 - Oneri diversi di gestione		1,36	- 1,36	-
1	E 25 b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo			541,71	- 541,71
TOTALE				-	- 587,58

**Operazioni infragruppo Comune di Albisola Superiore - Consorzio
Depurazione del Savonese S.p.a.**

Quote cons.	100,00%	8,86%
-------------	---------	-------

Rif.	Voce	Importo	N.
CONS	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi - verso altre amministrazioni pubbliche	32.665,00	1
c	C II 4 c - Altri crediti vs altri	25.778,00	2
CONS	D 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi - verso altre amministrazioni pubbliche	25.778,00	2
c	D 5 d - Altri debiti vs altri	27.227,50	1
CONS	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti	54.455,00	3
c	A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	542,00	4
CONS	B 11 - Utilizzo Beni di Terzi	542,00	4
c	B 10 - Prestazioni di servizi	54.455,00	3
c	B 10 - Prestazioni di servizi	58.953,00	5

	Scritture di rettifica	Comune	CONS	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi - verso altre amministrazioni pubbliche		2.894,12	- 2.894,12	-
2	C II 4 c - Altri crediti vs altri	25.778,00		- 25.778,00	-
2	C II 4 c - Crediti vs altri			23.494,07	-
5	A II e - altre riserve indisponibili (Differenza di consolidamento)			58.953,00	58.953,00
2	D 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi - verso altre amministrazioni pubbliche		2.283,93	2.283,93	-
1	D 5 d - Altri debiti vs altri	2.412,36		2.412,36	-
3	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti		4.824,71	4.824,71	-
4	A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	48,02		48,02	-
3	B 10 - Prestazioni di servizi	4.824,71		- 4.824,71	-
5	B 10 - Prestazioni di servizi	58.953,00		- 58.953,00	-
4	B 11 - Utilizzo Beni di Terzi		48,02	- 48,02	-
1	E 25 b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo			481,76	- 481,76
TOTALE				-	58.471,24

Operazioni infragruppo TPL Linea S.r.l. - Consorzio Depurazione del Savonese S.p.a.

Quote cons.	0,82%	8,86%
-------------	-------	-------

Rif.	Voce	Importo	N.
CONS	C II 3 - Crediti verso clienti e utenti	342,00	1
CONS	A 4 c - Ricavi e Proventi dalla prestazione di servizi	2.715,00	2
TPL	B 10 - Prestazione di servizi	2.373,00	2

	Scritture di rettifica	TPL	CONS	Retta D / (A)	Impatto
1	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti		0,25	- 0,25	-
2	E I - Ratei passivi			- 0,25	- 0,25
2	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		1,97	1,97	-
2	B 10 - Prestazioni di servizi	1,72		- 1,72	-
1	E 25 b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo			0,25	- 0,25
TOTALE				-	- 0,50